

Classifica: 6.90.14 – Fasc. 133 DR

(Il protocollo deve essere citato nella risposta)

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale di DoQui ACTA

VIA DOQUI

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Divisione Infrastrutture

c.a. Dirigente Alberto Cecca

Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

c.a. Dirigente Amerigo Strozziero

e p.c.

<u>U. O. Urbanizzazioni</u> c.a. Ferruccio Capitani

Divisione Mobilità e Viabilità

c.a. Dirigente Bruna Cavaglià Servizio Mobilità e Viabilità

c.a. Wassel Labed

c.a. Giuseppe Pentassuglia

Divisione Verde e Parchi

c.a. Dirigente Claudia Bertolotto C.A.V. - Commissione Aree Verdi

c.a. Loredana Inglese

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito

c.a. Dirigente Teresa Pochettino

Divisione Edilizia Privata

c.a. Dirigente Tiziana Scavino

Servizio Permessi di Costruire Convenzionati

c.a. Silvia Fantino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

c.a. Direttore Gaetano Noè

Divisione Qualità Ambiente

c.a. Dirigente Lorenzo De Cristofaro

U.O. Ufficio Bonifiche

c.a. Donato Fierri



Oggetto: Progetto Tranvia Linea 4 – Modifica del capolinea Falchera con realizzazione di un anello di ritorno.

Parere in merito all'istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con la presente, facendo seguito all'istanza di valutazione preliminare, presentata in data 13/08/2024 prot. n. 8156, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla Divisione Infrastrutture - Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture della Città di Torino, quale Soggetto Proponente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 5 c. 1 lett. r) ("il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente Decreto"), si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Il progetto ricade nella categoria progettuale, per la quale il Servizio scrivente è Autorità Competente in materia di verifica di VIA, 'D.Lgs. n. 152/2006 Parte II Allegato IV 'Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano' - 7. Progetti di infrastrutture - l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri'.

L'intervento, oggetto della suddetta istanza, si configura come modifica del progetto dell'opera 'Riorganizzazione, ammodernamento e prolungamento della linea tranviaria n. 4', già assoggettato a VIA, conclusasi con DGC n. mecc. 2002/04333/21 del 11 giugno 2002, ad oggetto 'A.T.M. TORINO – Fase di Valutazione del progetto di riorganizzazione, ammodernamento e prolungamento della linea tranviaria n. 4 – Legge Regionale 14/12/1998 n. 40, art. 12. Lotti 1B, 2B, 3B, 4°, 4B e 6. Pronuncia del 'giudizio di compatibilità ambientale'. Approvazione', nella quale veniva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di riorganizzazione, ammodernamento e prolungamento della linea tranviaria n. 4, con una serie di prescrizioni, per ciascuna delle quali è stata verificata l'applicabilità al nuovo PFTE.

Il progetto di modifica del capolinea Falchera della Tranvia Linea 4 prevede, in estrema sintesi, la sostituzione del capolinea nord, attualmente del tipo 'in linea', con un 'anello di ritorno', di lunghezza pari a circa 300 m, realizzato in parte sul sedime dell'attuale capolinea esistente ed in parte in corrispondenza di un'area contigua, attualmente adibita a verde pubblico e caratterizzata dalla presenza d/i alberi ed arbusti di specie diverse. In generale, le aree interessate dalla realizzazione dell'opera in progetto si localizzano in una zona di recente urbanizzazione della periferia nord del territorio comunale della Città di Torino, che si estende a sud dell'asse viario principale di via delle Querce, fino alla parallela via dei Tigli, sulla quale si sviluppa un'area residenziale, nella quale sono presenti edifici a tre piani.



Considerato che, sulla base di quanto agli atti, la proposta di modifica del progetto:

- non rientra tra le modifiche o estensioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 art. 6 comma 7, lettera d) "le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti" per le quali è prevista procedura di verifica di VIA o di VIA;
- non rientra tra le modifiche o estensioni di cui alla L.R. n. 13/2023 Allegato B punto B.8.t "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)".

Dato atto che il Proponente ha presentato formale istanza alla Divisione Urbanistica della Città di Torino, volta all'approvazione dell'aggiornamento puntuale del PAI all'attuale stato dei luoghi e derivante da approfondimenti del quadro conoscitivo a livello locale, ai sensi dell'art. 68, comma 4 bis del D.Lgs n. 152/2006, relativamente alla presenza di un Dissesto Lineare EeL, rilevato dalla Carta di Sintesi della Pericolosità Geologica, per il quale si evidenzia che tale aggiornamento non sia rilevante ai fini della presente valutazione preliminare.

Dato, inoltre, atto che l'Organo Tecnico Comunale, convocato con nota prot. n. 8277 del 20/08/2024, nella seduta del 05/09/2024, ha recepito le valutazioni del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali e dei pareri resi nell'ambito della riunione dell'OTC, durante la quale, ha preso atto del contenuto delle modifiche sopra descritte, ritenendo che le stesse non comportino significativi effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto alla situazione in essere ed a quanto già valutato in occasione della procedura di VIA, conclusasi con il provvedimento di cui alla D.G.C. dell'anno 2002 e che, pertanto, l'opera non debba essere preventivamente sottoposta alla procedura di verifica di VIA (L.R. n. 13/2023 art. 3 e Allegato B e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 19).

Si richiama quanto espresso dall'OTC nella seduta del 05/09/2024 e nei contributi dei Servizi della Città rilasciati successivamente a tale seduta, quali raccomandazioni da considerare nelle successive fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio dell'opera in oggetto:

Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito - Servizio Pianificazioni Esecutive

il progetto proposto è compatibile con le destinazioni del Piano Regolatore, fermo restando l'aggiornamento relativo al processo di dissesto lineare e alla normativa idrogeologica, per il quale è stata formulata alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo, apposita istanza di aggiornamento puntuale del PAI, derivante da approfondimenti del quadro conoscitivo (art. 68 comma 4 bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativo al dissesto lineare EeL.

U.O. Bonifiche

si può prevedere l'applicabilità su tale area delle CSC di colonna B (per siti ad uso commerciale / industriale e assimilabili). Solo qualora l'opera fosse realizzata, sarebbe necessaria l'attestazione, da parte di Arpa Piemonte, in merito all'applicabilità dei valori di fondo, risultanti delle indagini ambientali effettuate e riportate nell'elaborato 'Relazione sulla gestione delle



materie - terre e rocce da scavo e rifiuti', per l'area in oggetto, in base alle indagini sitospecifiche svolte nelle aree attualmente aventi utilizzo a verde pubblico;

— in merito ai superamenti del test di cessione per i campioni relativi ai pozzetti P1 e P2 risulta necessario applicare quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 2/2012 (*Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente). A tal fine sarà necessario acquisire i pareri di Arpa Piemonte e di Città Metropolitana di Torino.*

Commissione Aree Verdi

- il progetto dovrà prevedere, per quanto possibile, l'annullamento delle interferenze -non solo con le opere principali, ma anche con tutti gli interventi ad esse correlate, quali ad esempio le attività di indagine, la rimozione delle interferenze con i sottoservizi e/o lo spostamento degli stessi e le necessarie opere relative alla cantierizzazione (artt. 60 e 61 del Regolamento n. 317)-con il patrimonio arboreo, rammentando che la tutela del patrimonio arboreo rientra tra i principi fondanti del Regolamento n. 317 e, così come disposto dall'art. 38, l'abbattimento "è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità";
- laddove sia dimostrata l'impossibilità di perseguire alternative che consentano il mantenimento degli esemplari arborei, dovrà essere riconosciuto alla Città, ai sensi dell'art. 37 del medesimo Regolamento, il valore ornamentale degli alberi abbattuti, a titolo di compensazione ambientale per il danno arrecato;
- dovranno essere previste, adottate ed ottemperate le prescrizioni relative all'esecuzione di lavorazioni all'interno di aree verdi e/o nei pressi della zona di pertinenza degli alberi contenute nel vigente Regolamento n. 317 - Titolo II - articoli dal 28 al 36.

Divisione Mobilità e Viabilità

- si sottolinea la necessità di prevedere tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza degli attraversamenti dell'area di manovra dei mezzi (ad esempio segnaletica orizzontale e verticale). Si suggerisce, se fattibile, l'implementazione di segnalazioni luminose per allertare i veicoli che si immettono sulla via dei Tigli, per porre la massima attenzione sul transito della linea tranviaria e massimizzare le condizioni di sicurezza dell'area.

U.O. Urbanizzazioni

si suggerisce di prevedere, laddove ci siano dei tratti di banchina di servizio realizzati ex-novo,
l'impiego di materiale drenante, anziché del classico asfalto, scelta non maggiormente gravosa in termini di costi di manutenzione e comportante costi di investimento minori rispetto a quelli della soluzione prevista in progetto.

Si richiama la pronuncia del *'giudizio di compatibilità ambientale'* approvata con la D.G.C. n. mecc. 2002/04333/21 del 11/06/2002, il Rapporto Ambientale e il Piano di Monitoraggio, oggetto della pronuncia, e l'attuazione delle condizioni ambientali ivi previste, per quanto applicabili al progetto in oggetto nelle successive fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio dell'opera.



Non ravvisandosi, dunque, la fattispecie progettuale individuata dal D.Lgs n. 152/2006 art. 6, comma 7, lettera d e dalla L.R. n. 13/2023 Allegato B punto B.8.t, si ritiene che il progetto di modifica del capolinea Falchera della Tranvia Linea 4, così come descritto negli elaborati a corredo dell'istanza di verifica preliminare presentata in data 13/08/2024, prot. n. 8156, successivamente integrati con nota del 09/09/2024, prot. n. 8757, non debba essere preventivamente sottoposto alla procedura di verifica di VIA (in riferimento ai disposti del D.Lgs. n. 152/2006 art. 19 e della L.R. n. 13/2023 art. 3 e Allegato B).

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali Arch. Vincenzo Murru (firmato digitalmente)

Allegati:

- Verbale della seduta di OTC del 05/09/2024;
- Parere del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito -Servizio Pianificazioni Esecutive del 19/07/2024, prot. n. 17859;
- Parere del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito Servizio Pianificazioni Esecutive del 02/09/2024, prot. n. 8550;
- Parere dell'U.O. Bonifiche del 11/09/2024, prot. n. 8780;
- Parere della Commissione Aree Verdi del 11/09/2024, prot. n. 8807.

Referente istruttoria: Ing. Daniela Rapa, tel 011/01120029, daniela.rapa@comune.torino.it